

(N. 1621)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1956

Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dello accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

ONOREVOLI SENATORI. — In questo dopoguerra l'aspirazione di avere una pensione che consenta di soddisfare le attuali esigenze di vita si è largamente diffusa tra i lavoratori.

Al raggiungimento di questa giusta aspirazione è di notevole ostacolo:

a) la pluralità degli ordinamenti previdenziali italiani che devono provvedere alla erogazione di un trattamento di previdenza o di quiescenza;

b) la mancanza di un loro coordinamento che permetta la ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquistate successivamente o alternativamente da ogni singolo lavoratore per le prestazioni d'opera svolte sia alle dipendenze di pubblici che di privati datori di lavoro.

In conseguenza di questa situazione numerosi lavoratori non riescono a raggiungere il diritto a pensione o questa non è proporzionata all'effettiva o complessiva durata della prestazione d'opera.

Infatti un lavoratore che avesse 4 anni di contribuzione accreditata presso l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ge-

stita dall'I.N.P.S. e 14 anni di servizio accreditati presso la Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, non avrebbe diritto alla pensione nè dal primo, nè dal secondo ente.

L'inconveniente è determinato dal fatto che le due posizioni previdenziali costituite in 18 anni di lavoro presso i due enti devono essere considerate separatamente, giacchè le norme di legge in vigore non prevedono la loro ricongiunzione, mentre per aver diritto alla pensione nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti occorrono questo anno 5 anni di contribuzione, negli anni successivi un numero maggiore di anni di contribuzione fino a raggiungere 15 anni, e nella Cassa di previdenza per le pensioni di dipendenti degli Enti locali occorrono 15 anni di servizio.

Rimarrebbe ugualmente danneggiato un lavoratore che conseguisse il diritto a pensione per una posizione previdenziale in una assicurazione, mentre per un'altra posizione previdenziale accreditata presso un ente diverso non potesse conseguire il diritto a pensione per

manca degli anni di servizio o di contribuzione richiesti e per l'impossibilità di ricongiungere questa posizione previdenziale con quella con la quale ha conseguito il diritto a pensione.

Evidentemente gli anni di lavoro che servono alla costituzione di questa posizione previdenziale con quelli di 4 o di 14 anni delle due precedenti posizioni previdenziali che non possono dar diritto ad alcuna prestazione, sono perdute per il lavoratore, e ciò in netto contrasto con l'orientamento generale italiano ed estero in materia di previdenza sociale che è quello di favorire l'acquisto del diritto a pensione e di migliorare la misura della medesima.

Per evitare ai lavoratori questi evidenti gravi danni, in attesa di una completa riforma della previdenza sociale, che per la sua complessità non potrà realizzarsi in breve tempo, occorre provvedere con sollecitudine al coordinamento delle varie norme legislative che regolano l'acquisto del diritto a pensione e la determinazione della misura della stessa.

Il coordinamento che viene richiesto con tanta insistenza dagli interessati, mentre ha avuto notevole attuazione in campo internazionale, come lo attestano numerose convenzioni stipulate con gli Stati dove più frequentemente ed in maggior numero si recano i nostri lavoratori, ha avuto, limitatissima attuazione in campo nazionale, dove tuttavia, non è minore la necessità di un coordinamento per la esistenza di molte istituzioni che provvedono all'erogazione di un trattamento di previdenza e di quiescenza.

Le molte convenzioni internazionali stipulate dovrebbero costituire uno sprone per dare con la massima sollecitudine attuazione al principio del coordinamento, affinché non avvenga anche che qualche Stato rifiuti di stipulare con noi convenzioni in materia di pensioni adducendo le stesse inconsistenti ragioni che da qualche parte vengono addotte per ritardare la realizzazione del coordinamento.

Diverse e non semplici sono certamente le difficoltà di carattere tecnico che ostacolano la attuazione di un coordinamento generale. Tuttavia, non possono essere ritenute insuperabili quando si tengano presenti le più volte ricordate convenzioni internazionali, per la elaborazione delle quali, si sono dovute coordinare le più differenti norme ispirate a criteri che molto si differenziano gli uni dagli altri.

Tenendo presente quanto è stato fatto in campo internazionale e quanto è stato fatto in campo nazionale, dove non si deve dimenticare la legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buona uscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali, non dovrebbe essere eccessivamente difficile, formulare le necessarie norme per rendere possibile il ricongiungimento delle posizioni previdenziali in tutti i casi.

La elaborazione e presentazione e, successivamente, esame ed approvazione da parte del Parlamento di diverse proposte di legge che prevedano tutte le norme necessarie alla ricongiunzione delle posizioni previdenziali dei lavoratori italiani per i quali ancora non si è provveduto, richiederebbe molto tempo per cui, onde affrettare l'emanazione delle norme sulla ricongiunzione, così da evitare un ulteriore danno ai lavoratori, è parsa la via più idonea per il raggiungimento dell'obiettivo, quella di promuovere, in luogo di tante leggi ognuna delle quali avrebbe dovuto provvedere alla ricongiunzione delle posizioni acquisite presso due distinti ordinamenti, la emanazione di una legge che renda obbligatorio il ricongiungimento e deleghi il Potere esecutivo, dopo avere sentito le categorie interessate, ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del principio affermato all'articolo 1 del presente disegno di legge.

I decreti relativi dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Tempo questo più che sufficiente per la elaborazione e pubblicazione delle norme, in quanto già vi sono dei precedenti che potranno servire di guida, ed inoltre gli enti possono iniziare il lavoro preparatorio mentre viene perfezionato il provvedimento legislativo.

Circa l'onere che potrà derivare ai diversi ordinamenti dalla applicazione della legge in esame, si deve tenere presente che i lavoratori e loro familiari che potranno avvalersi della nuova norma sulla ricongiunzione dei contributi e dei servizi, saranno in numero limitato giacché le condizioni per il loro diritto alle prestazioni si verificheranno non contemporaneamente, ma progressivamente, per cui l'onere si distribuirà in diversi anni di gestione

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a favore dei lavoratori — o dei superstiti — in caso di invalidità, vecchiaia o morte, debbono essere ricongiunti i contributi con i servizi accreditati o accreditabili in base alle norme di qualsiasi ordinamento che preveda la erogazione di un trattamento di previdenza o di quiescenza ed al quale, per obbligo di legge, i lavoratori siano stati iscritti alternativamente o successivamente.

La norma di cui al comma precedente deve essere applicata a richiesta dei lavoratori o dei superstiti che maturano il diritto alle prestazioni dalla data di pubblicazione della presente legge.

## Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del competente Ministero di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere delle Associazioni di categoria, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, dovranno essere emanate norme per la applicazione di quanto previsto all'articolo 1 anche da parte di quegli ordinamenti per i quali non sono previste norme per la ricongiunzione dei contributi e dei servizi.